Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 settembre 1956** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** - Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8020** Semestrale L. **4510**
Trimestrale L. **2510** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 luglio 1956, n. 1001.
Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 16 della legge 7 gennaio 1937, n. 23, sull'ordinamento dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, è sostituito dal seguente:

« Per ogni atto o documento dello stato civile, tradotto ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 1000. La tassa è di lire 600 quando la richiesta sia fatta dal Comune nell'interesse di persone la cui povertà sia constatata mediante certificato.

« La tassa si corrisponde mediante applicazione di marche, che debbono essere annullate con il timbro dell'Ufficio traduzioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. 1002.
Nuove norme sulla panificazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

I panifici di nuovo impianto, su domanda degli interessati, sono soggetti ad autorizzazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Provincia, sentita una Commissione composta da:

a) due rappresentanti della Camera di commercio industria ed agricoltura;

b) un rappresentante dell'Associazione provinciale panificatori;

c) un rappresentante delle Organizzazioni sindacali degli operai panettieri;

d) un rappresentante del Comune interessato.

La Commissione, che è costituita e presieduta dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura, accerta l'opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località ove è stata chiesta l'autorizzazione.

Art. 3.

Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonchè per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione è rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della Provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6.

I panifici, inoltre, di nuovo impianto debbono essere dotati di impastatrice meccanica e di forno di cottura a riscaldamento elettrico oppure a riscaldamento indiretto.

Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna Provincia, da un rappresentante della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio.

Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente.

Art. 4.

I forni adibiti alla sola cottura del pane per conto di privati consumatori diretti e da questi direttamente confezionato ed approntato per la cottura, sono soggetti a licenza ai sensi del precedente art. 3 ed alle prescrizioni di carattere igienico sanitario, e sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di carattere tecnico stabilite dalla presente legge.

Art. 5.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui agli articoli precedenti, deve contenere la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera, dell'impianto e di una pianta, in iscala, dei locali e degli accessori.

Alla domanda deve essere, altresì, unita la quietanza del deposito provvisorio — rimborsabile per eventuale differenza non coperta dalle spese effettuate presso la competente Sezione di tesoreria provinciale — dell'importo relativo alle spese di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, nella misura all'uopo stabilita dalla locale Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Art. 6.

Gli esercenti la panificazione debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa, per panifici che possono produrre giornalmente:

Quintali di pane	Tasse per nuovi impianti	Tassa annuale
Fino a 5	L. 1.200	L. 1.000
» a 10	» 2.500	» 2.000
» a 50	» 6.000	» 5.000
» a 100	» 10.000	» 8.000
oltre 100	» 15.000	» 12.000

Per i forni di cui all'art. 4 della presente legge, la tassa di concessione governativa è stabilita in lire 600 annuali per i nuovi impianti ed in lire 500 annuali per quelli in funzione alla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 7

Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

Art. 8.

Le licenze di panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggetti alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

Art. 9.

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza commerciale con la specifica indicazione della voce « pane ».

Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio non possono rifornirsi contemporaneamente da più produttori per ciascuno dei tipi di pane di cui è consentita la produzione e la vendita, e sono tenute a farsi rilasciare dai produttori una distinta per ogni quantitativo di pane fornito con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, qualità e quantità di pane consegnato. Tali distinte debbono essere tenute nella rivendita a disposizione degli agenti di sorveglianza fino ad esaurimento della vendita del pane al quale si riferisce la distinta.

Art. 10.

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, debbono disporre di apposite attrezzature per la vendita, distinte da quelle adibite agli altri generi.

Art. 11.

E' vietata la vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti.

Il trasporto del pane, da un Comune all'altro, è liberamente consentito solo a quei panifici che abbiano attuato tutte le prescrizioni di impianti e di attrezzature previste dalla presente legge e purchè osservino le disposizioni dell'autorità sanitaria competente per le caratteristiche dei recipienti e dei mezzi di trasporto.

Art. 12.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni ai panifici, agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.

Art. 13.

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'art. 3, o, nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa, trascorsi 60 giorni dall'accertamento favorevole da parte della Commissione di cui al medesimo art. 3, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e per il commercio entro 30 giorni dalla data della notificazione o da quella della scadenza del termine suddetto di 60 giorni.

Art. 14.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

Il contravventore è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento.

Tale somma non potrà essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'art. 4 ed al quarto del massimo dell'ammenda per le infrazioni di cui agli articoli 3 e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2, 10 e 11; ed al decimo per le infrazioni di cui all'art. 7. L'oblazione estingue l'azione penale.

Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo.

Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e da altre disposizioni di legge.

Art. 15.

I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, se ancora non esistesse, da quando esisterà pubblico allacciamento di forza motrice:

tre anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

sei anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1001 a 3000 abitanti;

nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1001 abitanti.

Il calcolo della popolazione è effettuato sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento.

Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provvedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'art. 2 precedente.

Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno più esercitare la loro attività, e qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge, e dalle sanzioni previste dall'art. 14 della legge medesima.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane può autorizzare la concessione dei prestiti previsti per le aziende artigiane dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, anche ai panifici che non lavorano esclusivamente per conto terzi.

Art. 17.

E' disposta la revisione delle licenze di panificazione rilasciate a termini delle disposizioni anteriori alla presente legge.

La revisione sarà effettuata dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con la procedura stabilita dall'art. 3 per accertare la rispondenza degli impianti ai requisiti all'uopo previsti salvo il disposto dell'art. 15 precedente. Ove ne riconosca la necessità, la Commissione, di cui allo stesso art. 3, potrà prescrivere i lavori per mettere gli impianti nelle condizioni volute ed assegnare un termine per la loro esecuzione.

La visita per tale accertamento non comporta onere per il titolare della licenza.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, ed ogni altra disposizione in materia di panificazione contrarie o comunque incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — CORTESE — TAMBRONI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. 1003.

Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attività comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, anche se addetti a servizi

personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attività esercitata.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e si applica dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. **1004**.

Concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato di venti milioni di lire a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 20.000.000 per lo svolgimento della sua attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.

Art. 2.

Alla spesa relativa alla concessione del contributo previsto nell'articolo precedente si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — MEDICI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. **1005**.

Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione straordinaria delle strade comunali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50 per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55, è prorogata per cinque anni, limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso soltanto parzialmente.

Conseguentemente è prorogata per lo stesso periodo di tempo la disposizione dell'art. 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere di cui sopra.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 31 luglio 1956, n. **1006**.

Abrogazione dell'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 1007.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Melfi (Potenza).

N. 1007. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Melfi (Potenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 95. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 1008.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Moliterno (Potenza).

N. 1008. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Moliterno (Potenza) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 96. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 1009.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Fasano (Brindisi).

N. 1009. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Fasano (Brindisi) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 109. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 1010.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Riposto (Catania).

N. 1010. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Riposto (Catania) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 107. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 1011.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 1011. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 108. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 1012.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Pordenone (Udine).

N. 1012. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Pordenone (Udine) viene eretta in ente morale ed approvato lo statuto, viene inoltre soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio Istituto tecnico inferiore di Pordenone (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 106. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bannio Anzino, Beura-Cardezza, Ceppo Morelli, ecc., appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Domodossola, della provincia di Novara.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Bannio Anzino, Beura-Cardezza, Ceppo Morelli, Craveggia, Druogno, Malesco, Masera, Trasquera, Vanzone con San Carlo e Villadossola, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Domodossola, in provincia di Novara;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1956, per i comuni di Bannio Anzino, Beura-Cardezza, Ceppo Morelli, Craveggia, Druogno, Malesco, Masera, Trasquera, Vanzone con San Carlo e Villadossola, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Domodossola, in provincia di Novara.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1956
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 229. — BENNATI

(4215)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Montenerodomo, Palena, Taranta Peligna e Torricella Peligna, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Casoli, della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Montenerodomo, Palena, Taranta Peligna e Torricella Peligna, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Casoli, in provincia di Chieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1956 per i comuni di Montenerodomo, Palena, Taranta Peligna e Torricella Peligna, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Casoli, in provincia di Chieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1956
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 148. — BENNATI

(4207)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiavari, della provincia di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiavari, in provincia di Genova;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1956 per i comuni di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Chiavari, in provincia di Genova.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1956
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 156. — BENNATI

(4211)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Valbrevenna e Vobbia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Genova (Sezione staccata di Sampierdarena).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Valbrevenna e Vobbia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Genova (Sezione staccata di Sampierdarena);

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1956 per i comuni di Valbrevenna e Vobbia, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Genova (Sezione staccata di Sampierdarena).

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1956
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 146. — BENNATI

(4213)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, ecc., appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Villa Santa Maria, della provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, Monteferrante, Pizzoferrato e Rosello, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1956 per i comuni di Borrello, Buonanotte, Civitaluparella, Monteferrante, Pizzoferrato e Rosello, appartenenti alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Villa Santa Maria, in provincia di Chieti.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1956
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 153. — BENNATI

(4208)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di Corigliano Calabro, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di Corigliano Calabro, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima, in provincia di Cosenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1956 per il comune di Corigliano Calabro, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette omonima, in provincia di Cosenza.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1956
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 138. — BENNATI

(4209)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per il comune di San Giovanni in Fiore, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Rogliano, della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per il comune di San Giovanni in Fiore, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Rogliano, in provincia di Cosenza;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° ottobre 1956 per il comune di San Giovanni in Fiore, appartenente alla circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Rogliano, in provincia di Cosenza.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1956
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 139. — BENNATI

(4210)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 16 luglio 1956 è stato istituito il servizio fonotelegrafico presso l'Agenzia postale di Villagrande di Ortona (Chieti), in collegamento con l'Ufficio telegrafico di Ortona, mediante il circuito 4228 realizzato utilizzando la linea telefonica sociale esistente fra le due località.

(4275)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Serina e Dossena (Bergamo)

Fino al 30 giugno 1957 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, dell'estensione di ettari 700 circa, compresa nei comuni di Serina e Dossena, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

partendo da sud: Valpiana; carrozzabile fino al primo tornante, quindi mulattiera fino a Valle Budro; Valle Budro fino alla località Foppe; indi canale fino al prato Monò; indi spartiacque passando per le località Calgar, Arali, Fontanino del Becco; poi Valle Lavaggio fino alla Valle Perina; località Dogana; quindi Val Parina fino all'imbocco del canale Boschetto; indi canale Boschetto fino ai prati di Valpiana e da qui, limite fra bosco e prato, fino alla carrozzabile di Valpiana, punto di partenza.

(4284)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Magliano dei Marsi e Sante Marie, località Monte Saticone e Monte Faito (L'Aquila).

Fino al 30 giugno 1959 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di L'Aquila, dell'estensione di ettari 350, compresa nei comuni di Magliano dei Marsi e Sante Marie (località Monte Saticone e Monte Faito), delimitata dai confini sotto indicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

dalla riva destra del fiume Salto e da quota 601, a circa 750 metri prima del bivio per Marano di Magliano, la mulattiera che sale nella valle della Vacca fino a quota 1103 da dove, percorrendo lo spartiacque del Monte Faito verso nord fino a quota 1271 sul limite delle provincie di L'Aquila e Rieti; discendendo il vallone che segna il confine anzidetto e transitando per quota 850 fino a quota 687 sul fiume Salto: lungo la riva destra del fiume fino a raggiungere il punto di partenza a quota 601.

(4168)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma disposto con il decreto Ministeriale 18 agosto 1955, nella zona di Castelnuovosotto, località Cogruzzo (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 215, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 20 agosto 1955, nella zona di Guastalla (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 350, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 agosto 1954 e 28 ottobre 1955, nella zona di Boretto (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 525, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 9 agosto 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 8 agosto 1954 e 27 ottobre 1955, nella zona di San Martino in Rio (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 500, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 8 agosto 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 agosto 1954 e 26 ottobre 1955, nella zona di Cadelboscosopra, località Traghettino (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 120, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 20 agosto 1953, 6 agosto 1954 e 25 ottobre 1955, nella zona di Brescello (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 580, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 20 agosto 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1953, 31 luglio 1954 e 21 ottobre 1955, nella zona di Reggio Emilia, località Villa Massenzatico, dell'estensione di ettari 515, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1953, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(4285)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 206

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 settembre 1956

1 Dollaro USA	624,895
1 Dollaro canadese	638,375
1 Franco svizzero lib.	145,82
1 Corona danese	90,10
1 Corona norvegese	87,175
1 Corona svedese	120,98
1 Fiorino olandese	163,835
1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	177,615
1 Franco svizzero acc.	142,88
1 Lira sterlina	1742 —
1 Marco germanico	149,105

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a sette posti di vice economo in prova nei Convitti nazionali (gruppo B, grado 11°)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i Convitti nazionali;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, con il quale furono emanate norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, recante benefici a favore degli orfani di guerra e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 marzo 1932, n. 304, relativo alla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di istitutore, maestro elementare e vice economo nei Convitti nazionali;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, per il quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali parteciparono alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, agli orfani e ai congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, contenente fra l'altro, norme a favore dei colpiti dalle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci e ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornire ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali i. favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con la legge 5 aprile 1952, n. 404, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali, partecipanti a pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1065, sul miglioramento di carriera al personale dei Convitti nazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima o dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa ai criteri preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi disposti in favore dei mutilati e invalidi per servizio e di congiunti dei caduti per servizio;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dai territori di confine;

Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, che reca provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, che reca provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a sette posti di vice economo in prova nei Convitti nazionali (gruppo *B*, grado 11°), per la partecipazione al quale è richiesto, come titolo di studio, il diploma di ragioniere rilasciato dalle sezioni di commercio e ragioneria degli istituti tecnici, oppure il diploma di abilitazione tecnica (commercio e ragioneria), oppure il diploma di abilitazione rilasciato da un istituto commerciale.

In deroga a quanto sopra, gli aspiranti che rivestano attualmente la qualifica di istitutori di ruolo dei Convitti nazionali (anche se straordinario) potranno essere ammessi a partecipare al presente concorso anche se in possesso del diploma di licenza liceale o di licenza di istituto tecnico o di maturità classica o scientifica.

A detto concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Il limite di età per l'ammissione al concorso è di 18 anni compiuti alla data del presente bando; il limite massimo è di anni 40 compiuti alla data stessa.

Sono ammessi anche se eccedano il prescritto limite massimo di età:

a) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo o di ruolo speciale transitorio in una delle Amministrazioni civili statali, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa,

b) coloro che abbiano prestato servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite massimo suddetto.

Il limite massimo di età è inoltre elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

h) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

i) per i capi di famiglia numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

l) ai mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

m) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

n) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore per i combattenti;

o) per il personale dipendente dal soppresso istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), in servizio al 18 giugno 1953;

p) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione V non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La data della presentazione delle domande si accerta dal bollo di arrivo al Ministero.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicata nel primo comma del presente articolo.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda, con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne riportate;
6) il titolo di studio;
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) il proprio domicilio ed il preciso indirizzo al quale inviare le comunicazioni occorrenti;
9) di non aver preso parte a due precedenti concorsi per lo stesso impiego senza conseguirvi l'idoneità;
10) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi sede.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio in cui prestano servizio.

Le firme del notaio o del segretario comunale sono soggette a legalizzazione.

Non potrà partecipare al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dalle Amministrazioni dello Stato. A tal fine i concorrenti dovranno dichiarare nella domanda di ammissione al concorso di non trovarsi nell'anzidetta condizione.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione V, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni.

Art. 4.

Le prove scritte e orali avranno luogo in Roma nel giorno e nei locali che saranno indicati nella comunicazione che sarà fatta in tempo utile a ciascun candidato.

Con successivo decreto Ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Parte 2ª, che sostituisce a tutti gli effetti, in caso di mancato recapito, le comunicazioni di cui al comma precedente, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le dette prove.

Tanto la prova scritta quanto le prove orali avranno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali saranno chiamati con la indicazione del giorno direttamente e mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale Parte 2ª. Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente quando giunga il suo turno, salvo che ne sia stato impedito da gravi motivi, nel qual caso, qualora la Commissione non abbia ancora esaurito i lavori delle prove orali, può essere ammesso a sostenere la prova in un giorno successivo.

Art. 5.

Le prove di esame sono:

1) una prova scritta svolgimento di un tema di diritto (istituzioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo) o di ragioneria (elementi di ragioneria e di contabilità di Stato);

2) una prova orale: un colloquio della durata non minore di 45 minuti e non superiore ad un'ora sui seguenti argomenti

a) istituzioni di diritto civile, costituzionale ed amministrativo;

b) elementi di ragioneria e contabilità di Stato;

c) nozioni di legislazione scolastica.

Le prove stesse si svolgeranno sul programma emanato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1933, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Parte 1ª, n. 7, in data 14 febbraio 1933 (vedi allegato al presente bando).

Art. 6.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono stati chiamati alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competente.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Ministero ed è composta come segue:

di un funzionario amministrativo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado 6°, presidente; di un rettore di Convitto nazionale e di un professore ordinario di computisteria e ragioneria degli istituti d'istruzione media di secondo grado governativi.

Della Commissione farà parte, con funzioni di segretario, un funzionario dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero Parte 2ª, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ex combattenti o partigiani combattenti, legionari fiumani, orfani di caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed assimilati, si osserveranno le disposizioni vigenti in materia.

Art. 9.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire a questo Ministero, nel termine di quarantacinque giorni dalla data di comunicazione di tale invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del tribunale, o dal pretore competente.

b) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano, di data non anteriore a più di tre mesi da quella della lettera di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria.

e) stato di famiglia legalizzato dal prefetto (questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole);

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da menomare l'idoneità al servizio, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato: la firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere di data non anteriore a più di tre mesi da quella della lettera di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo;

g) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso. La firma del notaio dovrà essere legalizzata;

h) certificato comprovante di avere ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento, o, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per i combattenti della relativa dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dalle autorità stesse per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I partigiani combattenti debbono comprovare tale qualifica secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci dalla prigionia debbono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo della prigionia.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione debbono dimostrare tale qualità presentando il decreto di concessione della relativa pensione o uno dei certificati modello 69 rilasciati dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta a vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione debbono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Il personale statale di ruolo o di ruolo speciale transitorio deve presentare una copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio ed il certificato medico, ed è esonerato dalla presentazione degli altri documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), del presente articolo.

I candidati che appartengono ad alcuna delle altre categorie indicate nel presente decreto debbono comprovare tale appartenenza mediante attestazione delle autorità competenti; i candidati che prestano servizio militare debbono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione.

I candidati dovranno inoltre produrre due elenchi in carta libera e in doppio esemplare dei documenti presentati. Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli di merito che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni (sono escluse le opere manoscritte o dattiloscritte).

Qualunque certificato di studio — se rilasciato da istituti d'istruzione media o elementare — deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente; se rilasciato da segreterie di istituti universitari o d'istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'istituto superiore.

I certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche, devono portare l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali i concorrenti hanno preso parte, del modo in cui detti lavori furono eseguiti, debitamente autenticati dalle competenti autorità.

Tutti i certificati debbono essere conformi alle prescritte disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *f*), *h*) un certificato in carta legale rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

L'accettazione della nomina non può essere in nessun modo condizionata.

Il vincitore che dichiari di rifiutare la nomina, che subordini la sua accettazione ad una qualunque condizione, che non risponda entro il termine fissatogli dall'Amministrazione o che infine risulti irreperibile decade senz'altro dagli effetti del concorso.

I vincitori che accettino la nomina sono assunti ai posti di vice economi con la qualifica di vice economi in prova.

Art. 11.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato tiene luogo il regolamento approvato con regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1956

Il Ministro: Rossi

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1956
Registro n. 40 Pubblica istruzione, foglio n. 118

PROGRAMMI PEL CONCORSO

I. — *Istituzioni di diritto civile, costituzionale e amministrativo*

a) Diritto civile.

1. — Definizione del diritto civile. Fonti del diritto civile italiano. Il Codice civile italiano e la sua partizione.

2. — Delle persone: concetto e distinzione delle persone Delle persone fisiche. Cause che modificano l'esercizio del diritto. Delle persone giuridiche. Estinzione delle persone giuridiche.

3. — Dei beni e loro distinzione. Del possesso. Della proprietà. Modi di acquisto della proprietà. Delle servitù e loro distinzione. Dell'enfiteusi e della superficie.

4. — Delle obbligazioni in generale e loro fonti. Dei contratti. Specie ed effetti delle obbligazioni. Garanzia delle obbligazioni. Prova delle obbligazioni. Estinzione delle obbligazioni.

5. — Della vendita e della permuta. Della locazione. Della mezzadria e della soccida. Le ipoteche.

6. — Del matrimonio. Della filiazione legittima e della filiazione naturale. Legittimazione. Adozione. Tutela e cura.

7. — Della successione legittima. Della successione testamentaria.

8. — I mediatori. I rappresentanti. I commessi. Le società commerciali (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società anonima, società in accomandita per azioni, società a capitale variabile).

9. — Titoli di credito e loro varie specie: la cambiale, l'assegno bancario.

10. — Il mandato e la commissione. Il conto corrente. Il pegno. Il deposito. L'assicurazione. Il contratto di trasporto.

11. — Del fallimento in generale. Effetti della sentenza dichiarativa di fallimento. Liquidazione del passivo e dell'attivo. Ripartizione tra i crediti e chiusura del fallimento. Concessione e sospensione del fallimento. Il concordato preventivo. La procedura dei piccoli fallimenti. Bancarotta.

b) Diritto costituzionale.

1. — Lo Stato. Lo Stato e il diritto costituzionale italiano. Fonti di questo.

2. — Varie forme di Governo.

3. — Teoria dei poteri dello Stato. Il potere legislativo, il potere esecutivo. Il potere giudiziario.

4. — Il Presidente della Repubblica, il Senato e la Camera dei Deputati. Formazione delle Camere legislative.

5. — Ministri e loro responsabilità.

c) Diritto amministrativo.

1. — Leggi, regolamenti, ordinanze, circolari.

2. — Pubblici impieghi. I principi di autorità e responsabilità nei pubblici impieghi. Diritti e doveri dei pubblici impiegati. Leggi sugli impiegati civili dello Stato.

3. — Organizzazione dell'Amministrazione centrale. Il potere esecutivo. Il Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ministri. Sottosegretari di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Consiglio dei Ministri. Corpi consultivi centrali. Organi centrali di controllo giuridico.

4. — Organizzazione dell'Amministrazione locale. La Regione, la Provincia, il Comune e gli altri Enti autarchici.

II. — *Elementi di ragioneria e di contabilità dello Stato*

a) Elementi di ragioneria.

1. — Amministrazione economica, suo scopo e suoi mezzi. Azienda, sue classificazioni. Aziende private e aziende pubbliche.

2. — Patrimonio e suoi elementi. Patrimonio netto e sue partizioni.

3. — Inventario. Varie specie di inventari, scopi, usi. Consegne, riconsegne e relative responsabilità degli amministratori.

4. — Rendite e spese. Impegni. Resti attivi e resti passivi.

5. — Bilancio di previsione, suo scopo e sua forma; classificazione delle entrate e delle uscite. Bilancio di competenza. Bilancio finanziario.

6. — Periodo economico. Anno solare. Anno finanziario.

7. — Scritture contabili e registri. Giornali, mastri e giornalmastri. Registri ausiliari.

8. — Definizione del conto. Varie specie di conti. Modi e forme di sviluppo dei conti sintetici.

9. — Sistemi e metodo di scrittura. Partita doppia ordinaria e a forma di giornalmastro. Partita semplice.

10. — Rendiconto generale; sua forma. Rendiconto finanziario e rendiconto patrimoniale: loro forma, loro scopo, loro parti. Relazioni, allegati, documenti giustificativi. Revisione. Approvazione.

11. — Ragioneria applicata ai Convitti; inventari, bilancio di previsione, gestione, contratti, costrizione dei singoli servizi, scritture elementari e complesse, rendiconto.

12. — Regolamento di contabilità dei Convitti nazionali.

b) Contabilità generale dello Stato.

1. — Del patrimonio dello Stato. Dei contratti.

2. — Della contabilità generale dello Stato. Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione. Delle entrate e delle spese dello Stato.

3. — Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato. Rendimento di conti dell'Amministrazione dello Stato. Della responsabilità dei pubblici funzionari.

4. — Ordinamento e attribuzioni della Corte dei conti.

III. — *Nozioni di legislazione scolastica*

1. — Ordinamento generale del Ministero della pubblica istruzione.
2. — Amministrazione scolastica locale.
3. — Ordinamento dell'istruzione elementare e media. Norme sugli esami nelle scuole elementari e medie.
4. — I Convitti nazionali nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Disposizioni regolamentari intorno ai Convitti nazionali.
5. — Notizie statistiche sugli istituti di educazione.

(4292)

PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 12 marzo 1952, n. 39451, relativo ai posti di sanitario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951, tra i quali è quello di medico condotto di Delia;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per detto posto, nominata con decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340/2.20/12286 del 10 novembre 1953, n. 340-2.20/7256 del 23 marzo 1955 e n. 340.2.20/13478 del 30 novembre 1955 e incaricata di giudicare il concorso di cui trattasi con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.2.20/12286;

Ritenuta la regolarità del procedimento da parte della suddetta Commissione;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto (Delia) di cui in premessa:

1. Tinebra dott. Serafino . . punti 38,46 su 50
2. Gammacurta dott. Vincenzo . » 36,57 »

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta e in quello del comune di Delia.

Caltanissetta, addì 22 agosto 1956

Il prefetto: CALANDRA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il bando di concorso in data 12 marzo 1952, n. 39451, relativo ai posti di sanitario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1951, tra i quali è quello di medico condotto di Delia;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con cui viene approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto (Delia) di cui sopra;

Viste le istanze dei candidati e l'indicazione delle sedi per cui hanno concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Unica essendo la sede da assegnare;

Decreta:

Il dott. Tinebra Serafino di Vincenzo, primo classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, è dichiarato vincitore per il posto di medico condotto di Delia.

Il presente decreto verrà pubblicato agli effetti di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Caltanissetta e in quello del comune di Delia.

Caltanissetta, addì 22 agosto 1956

Il prefetto: CALANDRA

(4281)

PREFETTURA DI ANCONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 20087 in data 21 giugno 1956, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1954, alle vincitrici del concorso bandito con il decreto n. 7196 del 23 febbraio 1955;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 20086 del 21 giugno 1956;

Vista la nota n. 2518 in data 8 agosto 1956, del comune di Sirolo dalla quale risulta che l'ostetrica Bianchini Bianca, nominata titolare della condotta ostetrica di quel Comune, non ha assunto servizio nel termine prescritto;

Vista la lettera in data 23 agosto 1956, con la quale l'ostetrica Jonna Silvia, interpellata in merito con prefettizia n. 25902, comunica di rinunciare all'assegnazione a titolare della condotta ostetrica di Sirolo;

Ritenuto che in base all'ordine di graduatoria ed alla indicazione preferenziale delle sedi, ha diritto alla nomina, al posto della predetta condotta, l'ostetrica Marroni Walda;

Visti gli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Marroni Walda è assegnata quale titolare alla condotta di Sirolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ancona, addì 28 agosto 1956

Il prefetto: CAPPELLINI

(4293)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 4879/3ª San. in data 28 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami per tre posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1955;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1955 è così costituita:

Presidente:
Dicuonzo dott. Domenico, vice prefetto vicario.

Componenti:
Pezzinga dott. Giovanni, medico provinciale;
Lami prof. dott. Guido, docente in clinica medica e patologia medica e primario nell'Ospedale civile di La Spezia;
Zacutti dott. Achille, primario in ostetricia e ginecologia nell'Ospedale civile di La Spezia;
Bononi dott. Quintilio, medico condotto.

Segretario:
Telese dott. Agostino, consigliere di 3ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura.

La Spezia, addì 30 agosto 1956

Il prefetto: GORINI

(4276)

PREFETTURA DI GROSSETO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

Visto il proprio decreto in data 14 gennaio 1956, n. 33425, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto alla data del 30 novembre 1953;

Considerato che, a seguito della rinunzia, o della mancata assunzione del servizio, da parte di alcune candidate nominate, le condotte loro assegnate sono rimaste vacanti;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle candidate idonee che seguono in graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine all'accettazione delle condotte vacanti;

Visti gli articoli 55, 56 e 26 del regolamento dei concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n 33425 in premessa specificato, sono dichiarate vincitrici della condotta a fianco di ciascuna indicata, le seguenti candidate:

1) Angiolini Annunziata: Montieri;
2) Dei Dea: Capalbio (Orbetello);
3) Perna Maria: Sticciano (Roccastrada);
4) Canuti Elena: Vetulonia (Castiglione della Pescaia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Grosseto, addì 27 luglio 1956

Il prefetto: VEGNI

(4232)

PREFETTURA DI LIVORNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Livorno al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Richiamato il proprio decreto n. 8794/3ª San., in data 2 marzo 1956, con il quale è stato indetto pubblico concorso al posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Livorno al 30 novembre 1955;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta (Livorno-Montenero) vacante in provincia di Livorno al 30 novembre 1955, di cui al decreto indicato in narrativa, è costituita come appresso:

Presidente:
Ercelli dott. Alfonso, vice prefetto.

Componenti:
Simola dott. Dino, medico provinciale (grado 6°);
Pardini prof. Icilio, docente di ostetricia;
Paci dott Gino, specialista in ostetricia;
Piola Leonida, ostetrica condotta.

Segretario:
Cassisi Salvatore, consigliere di 2ª classe di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Livorno, addì 25 agosto 1956

p. *Il prefetto*: ERCELLI

(4269)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il proprio decreto 4420-III in data 13 marzo 1956, con il quale è stato bandito il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1955;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto commissariale 8173-III in data 12 maggio 1956;

Visto l'art. 55 del citato regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in epigrafe:

1.	Tappainer Giuseppina	punti	55,012	su 100
2.	Floriani Cicilia Bassetti	»	54,157	»
3.	Bertotti Antonietta	»	53,756	»
4.	Loser Maria Simoncelli	»	53,581	»
5.	Cavagna Sabina	»	53,242	»
6.	Sommadossi Ines	»	53,180	»
7.	Gelmini Angela	»	52,526	»
8.	Pavani Bruna	»	52,480	»
9.	Dalprà Daria Rech	»	51,979	»
10.	Migliorini Loredana	»	51,851	»
11.	Nardoni Emma	»	51,764	»
12.	Beccaletto Fernanda	»	51,738	»
13.	Vaini Elda	»	51,619	»
14.	Pollacci Maria	»	51,529	»
15.	Manica Jolanda	»	51,387	»
16.	Santuari Lina	»	51,310	»
17.	Anvidalfarei Maria Teresa	»	51,133	»
18.	Paoli Anita	»	51,039	»
19	Gottardi Sandra	»	51,026	»
20	Rosa Lia	»	51,003	»
21.	Demattè Caterina	»	50,990	»
22.	Ghizzi Elisabetta	»	50,985	»
23.	Ferrari Norma	»	50,904	»
24.	Pellegrini Renata	»	50,883	»
25.	Vincenzi Franca	»	50,845	»
26	Barcatta Lia	»	50,813	»
27.	Zanoni Maria Giovanni	»	50,784	»
28.	Gozzatti Cesarina	»	50,657	»
29.	Giordani Silvia in Bonetti	»	50,544	»
30.	Serafini Pia	»	50,285	»
31.	Engele Gertrude	»	50,137	»
32.	Ferrari Zora	»	50,018	»
33.	Pelloni Velia	»	49,996	»
34.	Roncà Silvia	»	49,827	»
35.	Dal Col Dima	»	49,798	»
36.	Trentini Pierina	»	49,708	»
37.	Piccinini Anna Maria	»	49,651	»
38.	Re Olanda	»	49,587	»
39.	Baldi Colomba	»	49,465	»
40	Pregnolato Bruna	»	49,461	»
41.	Maltempi Orsola	»	49,453	»
42.	Passerini Monica	»	49,407	»
43.	Villotti Lina	»	49,406	»
44.	Armari Liliana	»	49,328	»
45.	Facchi Bernarda	»	49,185	»
46.	Nicolussi Bernarda	»	49,068	»
47	Bistacco Giovanna	»	49,061	»
48.	Carra Anna	»	49.038	»
49.	Galtarossa Livia	»	48.987	»
50	Sembenico Elena	»	48,984	»
51.	Bertoldi Maria	»	48,975	»
52.	Mozzi Ernestina	»	48,948	»
53.	Pancher Maria	»	48,902	»
54.	Casetti Gemma	»	48,844	»
55.	Cavazzuti Anna	»	48,688	»
56.	Fanti Francesca	»	48,671	»

57. Rabitti Adele	punti	48,484	su 100
58. Svaizer Maria	»	48,444	»
59. Gatti Nellie	»	48,297	»
60. Fantoma Giovanna	»	48,031	»
61. Brusco Mirta	»	48,021	»
62. Piffer Diomira	»	47,975	»
63. Lualdi Alba	»	47,956	»
64. Peroni Renata	»	47,883	»
65. Rigotti Carla	»	47,811	»
66. Boccagni Maria	»	47,741	»
67. Breviglieri Maria	»	47,576	»
68. Fia Dolores	»	47,547	»
69. Bondavalli Roberta	»	47,478	»
70. Cancarini Teresa Maria	»	47,457	»
71. Chesini Nilda	»	47,438	»
72. Marzari Rosalia	»	47,417	»
73. Zanoncini Dina	»	47,391	»
74. Mosele Maria	»	47,339	»
75. Gola Carla	»	47,325	»
76. Vescovi Giovanni Rosa	»	47,211	»
77. Gaselli Rina	»	47,167	»
78. Ferrazza Fiorella	»	47,121	»
79. Romano Maria	»	47,078	»
80. Onesti Bica	»	47,031	»
81. Delaiti Enrica	»	46,971	»
82. Fabula Lidia	»	46,841	»
83. Antonelli Oriele, nata l'11 aprile 1921	»	46,836	»
84. Ronchi Liliana, nata l'11 maggio 1932	»	46,836	»
85. Canova Irene	»	46,719	»
86. Leonardi Savina	»	46,703	»
87. Bruzzi Leda	»	46,616	»
88. Fozzati Wanda	»	46,308	»
89. Zanoni Maria Luisa	»	46,270	»
90. Caldera Maria Rosa	»	46,230	»
91. Panciroli Elsa	»	46,047	»
92. Maffei Costantina	»	45,960	»
93. Quarantini Iris	»	45,849	»
94. Cugola Leda	»	45,588	»
95. Re Reginella	»	45,516	»
96. Natati Magda	»	45,499	»
97. Pedrai Bianca	»	45,190	»
98. Zancanaro Iva	»	45,141	»
99. Mazzabufi Ebe	»	44,793	»
100. Candian Ida	»	44,581	»
101. Bigliardi Lina	»	43,992	»
102. Andermacher Ancilla	»	43,512	»
103. Rosa Dirca	»	43,126	»
104. Gavaini Maria Luisa	»	42,238	»
105. Ferro Bruna	»	41,497	»
106. Pilati Odette	»	41,230	»
107. Canellini Giuseppina	»	41,219	»
108 Salvadori Anita	»	41,081	»
109. Geiser Irma	»	38,831	»
110. Isotta Irma	punti	38,255	su 100
111. Vicentini Maria Bruna	»	36,901	»
112. Rondelli Anna	»	35,750	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 17 agosto 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto il proprio odierno decreto 16511-III.a, con il quale viene approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1955;

Vista la indicazione delle sedi di preferenza fatta dalle candidate classificatesi prime in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Tappainer Giuseppina: condotta di Arco;
2) Floriani Bassetti Cecilia: consorzio Vezzano-Padergnone;
3) Bertotti Antonietta: condotta di Civezzano;
4) Loser Maria: consorzio Zambana-Nave San Rocco;
5) Cavagna Sabina: consorzio Pozza di Fassa Vigo di Fassa Mazzin Soraga;
6) Sommadossi Ines: condotta di Andalo;
7) Gelmini Angela: consorzio Coredo Smarano Sfruz;
8) Pavani Bruna: consorzio Livo Cis Bresimo;
9) Dalprà Daria: Folgaria (condotta di Oltresommo);
10) Migliorini Loredana: condotta di Terragnolo;
11) Nardoni Emma: condotta di Sover;
12) Beccaletto Fernanda: consorzio Flavon Terres Cunevo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e, per otto giorni consecutivi, all'albo del Commissariato del Governo e dei Comuni interessati.

Trento, addì 17 agosto 1956

Il Commissario del Governo: SANDRELLI

(4231)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.